



Comune di Bologna

Area Sicurezza Urbana Integrata

Proposta N.: **DG/PRO/2018/130**

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE CONSEGUENTI AL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DA “POLIZIA MUNICIPALE” IN “POLIZIA LOCALE” - LEGGE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 30 LUGLIO 2018, N° 13 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 -DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

LA GIUNTA

Premesso:

- che la Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) attribuisce ai Comuni l'esercizio delle funzioni di polizia locale;
- che l'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione riconosce alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di Polizia amministrativa locale;
- che la Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, ha adottato la Legge 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);
- che l'articolo 11, comma 3, della suddetta Legge 24/2003 prevedeva che *“I Comuni esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi di polizia municipale”*;
- che la Legge Regione Emilia-Romagna 30 luglio 2018, n° 13 (in vigore dal 14 agosto 2018) ha apportato modifiche alla suddetta L.R. n° 24/2003 prevedendo, altresì, a favore dei Comuni, un termine transitorio di diciotto mesi per adeguare i propri regolamenti alle modifiche normative;
- che l'articolo 11, comma 3, della L.R. 24/2003 risulta così modificato *“Gli Enti locali esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi e servizi di polizia locale”*;

Considerato

- che l'articolo 11, comma 3, L.R. 24/2003, come modificato dalla L.R. 13/2018, comporta il cambio di denominazione delle strutture di polizia locale operanti sul territorio regionale; e, in particolare, la dizione “Polizia Municipale” è sostituita dalla dizione “Polizia Locale”;
- che il cambio di denominazione non muta le funzioni e i compiti degli operatori, che rimangono confermati in base a quanto già stabilito dalla legislazione nazionale e regionale.

Dato atto

- che il cambio di denominazione è operante a partire dal 14 agosto 2018 (entrata in vigore delle modifiche legislative) e non determina un mutamento dello status giuridico né degli operatori né del Corpo;
- che operativamente il cambio di denominazione da “Polizia Municipale” in “Polizia Locale” comporta l'aggiornamento di applicativi informatici, uniformi, fregi, loghi e altri segni distintivi compresi quelli dei veicoli, verbali e modulistica in genere, indirizzi di posta elettronica, cancelleria, social-network, sito istituzionale, ecc.
- che tale aggiornamento richiede un periodo transitorio, essendo necessaria un'applicazione progressiva della nuova denominazione in relazione alla complessità dell'intervento di modifica e del principio di economicità.

Ritenuto, pertanto

- che è necessario avviare l'aggiornamento della denominazione sostituendo le parole “Polizia Municipale” con le parole “Polizia Locale”, fatto salvo un periodo transitorio da definirsi come segue:
 - per le nuove forniture occorrerà adeguarsi alla nuova denominazione;
 - per gli atti già vigenti e per i documenti già redatti le parole “Polizia Municipale” si intendono sostituite dalle parole “Polizia Locale”;
 - per i verbali e la modulistica sono fatte salve le forniture in essere e le dotazioni già assegnate che potranno essere utilizzate fino alla nuova ristampa e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019; le parole “Polizia Municipale” si intendono sostituite dalle parole “Polizia Locale”;
 - per l'uniforme, per i fregi e i distintivi sono fatte salve le forniture in essere e le dotazioni già assegnate che potranno essere utilizzate fino alla progressiva sostituzione, nel rispetto sia del principio di economicità sia del criterio di omogeneità proprio delle uniformi e dei segni distintivi;
 - per i segni distintivi dei veicoli sarà possibile utilizzare i mezzi già in uso fino a fine vita del veicolo, salvo eventuali interventi di manutenzione straordinaria sulla carrozzeria;
 - per gli applicativi informatici, compresi gli strumenti di comunicazione e trasmissione digitale, l'adeguamento alla nuova denominazione deve completarsi, nel rispetto del principio di economicità, entro il 31 dicembre 2019; nel periodo transitorio le parole “Polizia Municipale”, contenute negli applicativi e negli atti redatti tramite questi, si intendono sostituite dalle parole “Polizia Locale”.

Visti

- la Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale);
 - la Legge Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa e promozione di un sistema integrato di sicurezza);
 - la Legge Regione Emilia-Romagna 30 luglio 2018, n° 13 (Modifiche alla Legge Regionale 4 dicembre 2003, n° 24)
 - il Decreto Legislativo 18 marzo 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
 - lo Statuto del Comune di Bologna.
-
- che il presente atto deliberativo non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrate.

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Sicurezza Urbana – Corpo Polizia Municipale nonché della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta dell'Area Sicurezza Urbana – Corpo Polizia Municipale;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) **DI PRENDERE ATTO** dell'avvenuto cambio di denominazione da “Polizia Municipale” in “Polizia Locale”

2) **DI DARE MANDATO** al Comandante del Corpo di Polizia Locale

a) di adottare le iniziative e gli atti necessari per adeguare il Corpo di Polizia Locale di Bologna alla nuova denominazione, fatto salvo un periodo transitorio da definirsi come segue:

- per le nuove forniture occorrerà adeguarsi alla nuova denominazione;
- per gli atti già vigenti e per i documenti già redatti le parole “Polizia Municipale” si intendono sostituite dalle parole “Polizia Locale”;
- per i verbali e la modulistica sono fatte salve le forniture in essere e le dotazioni già assegnate che potranno essere utilizzate fino alla nuova ristampa e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019; le parole “Polizia Municipale” si intendono sostituite dalle parole “Polizia Locale”;
- per l'uniforme, per i fregi e i distintivi sono fatte salve le forniture in essere e le dotazioni già assegnate che potranno essere utilizzate fino alla progressiva sostituzione, nel rispetto sia del principio di economicità sia del criterio di omogeneità proprio delle uniformi e dei segni distintivi;
- per i segni distintivi dei veicoli sarà possibile utilizzare i mezzi già in uso fino a fine vita del veicolo, salvo eventuali interventi di manutenzione straordinaria sulla carrozzeria;
- per gli applicativi informatici, compresi gli strumenti di comunicazione e trasmissione digitale, l'adeguamento alla nuova denominazione deve completarsi, nel rispetto del principio di economicità, entro il 31 dicembre 2019; nel periodo transitorio le parole “Polizia Municipale”, contenute negli applicativi e negli atti redatti tramite questi, si intendono sostituite dalle parole “Polizia Locale”.

b) di avviare il percorso di aggiornamento del Regolamento del Corpo secondo le indicazioni della L.R. Emilia-Romagna n° 24/2003, come modificata dalla L.R. n° 13/2018.

Infine con votazione separata, all'unanimità,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i motivi espressi in premessa, stante l'urgenza di provvedere.

L'Assessore
Giuliano Barigazzi

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -